

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Approvato con Delibera N.077 del 06/02/2013

INDICE:

- ART. 1: Oggetto e finalità
- ART. 2: Modalità di acquisizione
- ART. 3: Limiti di importo e divieto di frazionamento
- ART. 4: Amministrazione diretta
- ART. 5: Il Responsabile del procedimento
- ART. 6: Affidamento diretto
- Art. 7: Cottimo Fiduciario
- Art. 8: Stipulazione contratti
- ART. 9: Acquisti di beni e servizi in economia
- ART.10: Altre ipotesi di acquisizione in economia
- ART.11: Mercato Elettronico (MEPA)

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità, il limite e le procedure di affidamento degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e degli artt. 329 e ss. del d.P.R. 207/2010.

L'acquisizione di beni e servizi deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento degli operatori economici.

Il presente regolamento non si applica:

- agli acquisti di beni e servizi inerenti i lavori pubblici, in quanto disciplinati dalla specifica normativa di settore;
- agli acquisti effettuati con adesione alle convenzioni di cui all'art. 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 – MODALITA' DI ACQUISIZIONE

Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate:

- mediante amministrazione diretta
- mediante procedura di cottimo fiduciario

Il ricorso al sistema di acquisizione in economia è ammesso in relazione ai limiti di importo e alle tipologie di beni e servizi indicati nei successivi articoli 3 e 9, nonché nelle ipotesi contemplate all'art 10 del presente regolamento.

Le procedure di acquisti in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Le acquisizioni in economia di servizi e forniture sono consentite fino ai seguenti importi:

- in generale fino all'importo sotto soglia di rilievo comunitario vigente al momento dell'espletamento della procedura (attualmente la soglia di rilievo comunitario è di Euro 200.000,00);
- per servizi e forniture da affidare mediante cottimo fiduciario, da un importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e fino all'importo sotto soglia di rilievo comunitario vigente al momento dell'espletamento della procedura;
- per servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Gli importi, determinati di volta in volta, sono sempre da intendersi al netto dell'Iva.

Nessun servizio o fornitura di importo superiore alle predette soglie di valore può subire un frazionamento finalizzato a ricondurne la prestazione alla disciplina contenuta all'art. 125 del D.lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

ART. 4 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Per amministrazione diretta si intende l'acquisizione di beni e servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico.

Le acquisizioni sono effettuate impiegando materiali e mezzi di proprietà dell'Amministrazione o appositamente noleggiati secondo le esigenze, con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

ART. 5 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per l'acquisizione di beni e servizi in economia, l'Azienda nomina ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche un responsabile del procedimento al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta del contraente, l'affidamento, l'esecuzione e la verifica di conformità del bene o servizio oggetto dell'acquisizione.

ART. 6 – AFFIDAMENTO DIRETTO

Per le forniture ed i servizi in economia di importo inferiore ad Euro 20.000,00, è consentito l'affidamento diretto ad una sola ditta da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006.

ART. 7 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI O FORNITURE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Fatte salve le ipotesi di affidamento diretto per importi inferiori ad euro 40.000,00, l’affidamento di servizi o forniture mediante cottimo fiduciario è disposto con provvedimento avente valore di determinazione a contrarre.

L’affidamento di servizi o forniture mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di operatori economici appositamente predisposti dall’Amministrazione ed aggiornati con cadenza biennale, e, comunque, integrati di volta in volta in base alle nuove richieste delle imprese interessate.

L’affidatario del servizio o della fornitura deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, e delle capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Individuati gli operatori economici, sono contemporaneamente invitati a presentare offerte e/o preventivi, con lettera di invito trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno o, in caso d’urgenza, mediante fax o mediante PEC.

Ai sensi dell’art. 334, comma 1 del D.P.R. 207/2010, la lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l’oggetto della prestazione e le relative caratteristiche tecniche, l’importo massimo previsto, al netto dell’IVA;
- b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) le modalità della prestazione e l’indicazione del termine per l’esecuzione della stessa;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso in cui sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) la misura delle penali;
- i) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio

carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

j) l'indicazione dei termini di pagamento;

k) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti.

Alla lettera di invito, potrà essere allegato un Capitolato Tecnico, qualora si renda necessario per le caratteristiche dei prodotti o servizi richiesti.

Nella determinazione dell'importo a base di gara, il responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento.

I preventivi degli operatori economici devono pervenire in busta chiusa, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza.

Le buste contenenti i preventivi sono aperte dal responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti, di cui uno con funzioni di verbalizzante. I preventivi sono controfirmati dal responsabile del procedimento e dai due testimoni.

La scelta del contraente avviene in base ai criteri di aggiudicazione indicati nella lettera d'invito che possono essere:

- a favore del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, qualora la fornitura di beni o l'espletamento del servizio oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella lettera di invito.

- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico o funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, ecc. In questo caso i criteri, che saranno applicati per l'aggiudicazione, devono essere indicati nella lettera di invito.

L'affidamento mediante cottimo è disposto con determinazione del Direttore del Dipartimento Area Amministrativa e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- la specifica attestazione del rispetto delle condizioni di applicabilità e delle norme richiamate nel presente regolamento;
- le condizioni di esecuzione della fornitura o del servizio, il relativo prezzo, le modalità di pagamento, l'indicazione della documentazione da presentare, l'indicazione dell'importo delle penali in caso di inadempienza, la previsione in ordine alla facoltà dell'Azienda, in caso di inadempienza, di provvedere anche direttamente all'esecuzione di tutto o di parte della fornitura o del servizio a spese del soggetto affidatario, salvo comunque l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e salvo il potere di risoluzione del contratto, l'obbligo per l'operatore economico di uniformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

ART. 8 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Ai sensi dell'art. 334, comma 1, del d.P.R. 207/2010, i contratti di cottimo fiduciario sono stipulati mediante scrittura privata.

L'affidamento delle forniture o servizi può avvenire anche mediante apposito scambio di lettere con cui il Responsabile del procedimento dispone l'ordine di acquisto dei beni o dei servizi riportando e/o richiamando i medesimi contenuti della lettera d'invito.

ART. 9 – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Oltre alle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 10 dell'art. 125 del Codice, sono ammesse, con riguardo alle specifiche esigenze dell'Azienda, le acquisizioni in economia, nel limite dell'importo fissato dalla normativa comunitaria (attualmente 200.000,00 Euro, IVA esclusa) per le seguenti tipologie di beni:

- Prodotti farmaceutici
- Emoderivati
- Prodotti dietetici
- Materiali per la profilassi igienico-sanitaria
- Materiali diagnostici e prodotti chimici
- Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG....
- Presidi chirurgici e materiali sanitari
- Materiali protesici
- Materiali per emodialisi

- Prodotti farmaceutici e materiali sanitari per uso veterinario
- Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
- Combustibili, riscaldamento
- Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto
- Supporti informatici e cancelleria
- Materiali per la manutenzione
- Mensa per personale dipendente: buoni pasto
- Servizio smaltimento rifiuti
- Acquisto mobili, arredi d'ufficio
- Acquisto macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
- Attrezzature sanitarie
- Manutenzione e riparazione attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
- Manutenzione arredi, mobili e macchine d'ufficio
- Manutenzioni e riparazioni automezzi sanitari e non
- Pubblicazioni ed inserzioni

ART. 10 – ALTRE IPOTESI DI ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Il ricorso al sistema delle spese in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del d.lgs. 163/2006 ed in particolare:

- a) entro il limite massimo di spesa, IVA esclusa, della soglia comunitaria vigente al momento dell'espletamento della procedura, per prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- b) entro il limite massimo di spesa di cui alla lett. a), nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per garantire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- c) per la necessità di completare le prestazioni non previste di un contratto in corso, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- d) nei casi di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 11 – MERCATO ELETTRONICO

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), è uno strumento di acquisto realizzato dal Ministero dell' economia e finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., che consente acquisti telematici mediante procedure di scelta del contraente gestite per via elettronica e telematica nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

Gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, possono essere effettuati, in conformità a quanto disposto dall'art. 328 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici mediante:

a) un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati.

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia.

Gli strumenti messi a disposizione dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione sono l'Ordine Diretto e la Richiesta di Offerta (RDO).

Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 20.000, si può procedere mediante Ordine diretto che consiste nel concludere il contratto direttamente con il fornitore abilitato al MEPA, senza richiesta di offerta, compilando l'apposito modulo d'ordine e sottoscrivendolo con firma digitale.

La Richiesta di offerta consiste nella consultazione di più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico predispone automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto viene stipulato per scrittura privata o anche mediante scambio di documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e Stazione appaltante.